COMUNE DI BOLOGNA
Assessorato al decentramento e ai centri civici

REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO E SULLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI NELL' AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE

OGGETTO: VERSO LA RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI: REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO E SULLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI NELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE

La giunta, viste le proposte della commissione consiliare per il decentramento, sottopone al consiglio la seguente deliberazione:

Il consiglio

Premesso:

— che la legge 8-4-76 n. 278 recante «Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune» prevede la possibilità per i comuni, fino all'entrata in vigore di un nuovo ordinamento delle autonomie locali e allo scopo di promuovere la partecipazione popolare alla gestione amministrativa della comunità locale, di istituire le circoscrizioni, trasferendo ad esse, se elette a suffragio diretto, poteri deliberativi;
— che è prevista l'adozione da parte del consiglio comunale di un apposito regolamento che contenga i tempi e le modalità di attuazione della legge stessa nelle parti specificamente indicate;

Rilevato:

— che l'esperienza di decentramento a Bologna, nata con l'adozione della deliberazione consiliare n. 736 del 29-3-63 recante «Regolamento degli organismi democratici di quartiere», si è andata consolidando nel tempo fino all'adozione della deliberazione consiliare n. 9 del 13 marzo '74 recante «Nuovo regolamento degli organismi democratici di quartiere» tuttora vigente;

Considerato:

— che le modificazioni del quadro economico e sociale del paese ed i processi di riforma dello stato, in atto e potenziali, rendono necessaria una partecipazione popolare che si orienti sempre più verso la gestione delle risorse del territorio entro un quadro di programmazione;
— che pertanto si ritiene opportuno dare il massimo sviluppo alla gestione sociale con la creazione di una rete capillare di organismi di gestione delle singole istituzioni scolastiche, culturali, ricreative, sportive, socio-sanitarie, presenti sul territorio;

Ritenuto:

— che la condizione necessaria per poter svolgere le suddette funzioni è che il quartiere possa disporre di attribuzioni deliberative delegate da esercitarsi con formale provvedimento nell'osservanza dei regolamenti comunali e nell'ambito

dei programmi di massima stabiliti dal consiglio comunale, così come previsto dalla legge n. 278-'76;

Vista la legge 3 gennaio 1978 n. 3 art. 5 che prevede la contemporaneità della elezione dei consigli circoscrizionali con la rinnovazione del consiglio comunale e la possibilità di trasferire i poteri deliberativi previsti dalla legge 278 anche con l'elezione indiretta dei consigli circoscrizionali transitoriamente, in attesa delle elezioni dirette;

— dato atto che la commissione consiliare al decentramento ha provveduto alla elaborazione di una bozza di regolamento, attenendosi ai suggerimenti e alle proposte emerse nell'ampio dibattito che ha avuto come protagonisti i quartieri e le diverse istanze della vita associata;

— ritenuto di dover procedere all'approvazione della nuova normativa;

— sentita la ripartizione decentramento e centri civici;

delibera

di approvare e di attuare in via sperimentale l'allegato « Regolamento sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune » che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO E SULLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI NELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE

TITOLO I - I QUARTIERI

ART. 1 - QUARTIERI

Il territorio del comune è ripartito a norma della legge n. 278 dell'8 aprile 1976 in circoscrizioni che, a Bologna, assumono la denominazione di quartieri.

I quartieri, come parte integrante del comune, sono istituiti, in armonia con i principi costituzionali dell'autonomia e del decentramento, alla scopo di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita ideale, politica, sociale ed amministrativa della civica comunità.

ART. 2 - DENOMINAZIONE DEI QUARTIERI

I quartieri in cui si articola il comune di Bologna sono i seguenti: Barca, Bolognina, Borgo Panigale, Colli, Corticella, A. Costa-Saragozza, Galvani, Irnerio, Lame, Malpighi, Marconi, Mazzini, Murri, Saffi, San Donato, San Ruffillo, Santa Viola, San Vitale.

La delimitazione territoriale dei singoli quartieri è indicata nell'allegato A del presente regolamento con riferimento alla pianta annessa. Le modifiche di

delimitazione territoriale ed il numero dei quartieri sono deliberati dal consiglio comunale, su richiesta dei quartieri interessati o previa loro consultazione.

ART. 3 - ORGANI DEI QUARTIERI

Sono organi dei quartieri il consiglio di quartiere e il suo presidente.

TITOLO II - IL CONSIGLIO DI QUARTIERE

ART. 4 - COMPOSIZIONE

Il consiglio di quartiere si compone di 24 membri eletti a suffragio diretto secondo le norme vigenti in materia.

Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri di quartiere valgono le norme in vigore per i consiglieri comunali. La durata in carica dei consigli di quartiere è disciplinata dall'art. 5 della legge 8-4-1976 n. 278.

ART. 5 - PRIMA SEDUTA

Il consiglio di quartiere tiene la prima seduta non prima del decimo giorno e non oltre il ventesimo giorno successivo alla proclamazione degli eletti.

Gli avvisi di convocazione sono inviati dal presidente del consiglio di quartiere uscente, almeno 5 giorni prima della seduta.
La presidenza provvisoria è assunta dal consigliere anziano, che è il consigliere eletto con il più alto numero dei voti di preferenza, e, in caso di parità dal più anziano di età.

Nella prima seduta il consiglio di quartiere provvede alla convalida degli eletti ed alle eventuali sostituzioni, dandone comunicazione al consiglio comunale.

I consiglieri eletti entrano subito in carica.

Nella prima seduta il consiglio di quartiere procede altresì alla nomina del presidente e dell'ufficio di presidenza, a norma degli artt. 27 e 31 del presente regolamento.

ART. 6 - DECADENZA

I consiglieri di quartiere decadono dal mandato allorché sopravvenga una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge o nel caso di assenza a 5 sedute consecutive, che restino ingiustificate anche dopo una sollecitazione scritta del presidente. Il potere di promuovere la procedura di decadenza spetta al presidente del consiglio di quartiere o ad un qualsiasi consigliere, che vi provvedono mediante formale proposta al consiglio.

Il presidente notifica la proposta di decadenza all'interessato che entro 10 giorni può presentare le proprie controdeduzioni scritte al consiglio di quartiere. Il

consiglio di quartiere dovrà, a maggioranza dei propri componenti, pronunciarsi sulla decadenza entro il termine di 30 giorni dalla notifica all'interessato.

ART. 7 - DIMISSIONI

Le dimissioni da consigliere di quartiere devono essere presentate, per iscritto, al presidente del consiglio di quartiere ed hanno efficacia dal momento in cui il consiglio nella sua prima riunione ne abbia preso atto.

ART. 8 - SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

In caso di decadenza, dimissioni o morte di un consigliere di quartiere, si provvede, previa convalida, alla sostituzione immediata nella persona del candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.

La sostituzione viene disposta dal consiglio di quartiere contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o della morte, ovvero alla pronuncia di decadenza, ed ha efficacia immediata.

ART. 9 - SESSIONI

Il consiglio di quartiere si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, per determinazione del presidente o su richiesta scritta del sindaco, o di almeno tre consiglieri del quartiere, i quali indicano le questioni da porre all'o.d.g.

Le materie da trattare nelle adunanze del consiglio sono fissate dal presidente coadiuvato dall'ufficio di presidenza di cui all'articolo 27.
L'iniziativa popolare per quanto riguarda le materie da porre all'o.d.g. del consiglio di quartiere è regolata dall'art. 51.

Per la trattazione di particolari problemi, due o più consigli di quartiere possono deliberare di tenere sedute congiunte, nel qual caso le deliberazioni sono assunte dai singoli consigli in forma e seduta separate.

ART. 10 - CONVOCAZIONI

La convocazione dei consiglieri è fatta dal presidente con avvisi scritti contenenti gli oggetti da trattare, fatti pervenire almeno 72 ore, o, in caso di urgenza, 24 ore prima della seduta; in questo ultimo caso, se la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiede, la discussione deve essere differita alla seduta seguente.

Le riunioni congiunte di più consigli sono convocate dai presidenti dei rispettivi consigli di quartiere. L'ordine del giorno è trasmesso anche al sindaco ed all'assessore al decentramento.

Delle sedute e degli oggetti all'o.d.g. è data notizia alla cittadinanza, oltreché mediante affissione all'albo dell'ufficio di quartiere, mediante comunicazione agli organi d'informazione cittadini ed in tutte le altre forme che il consiglio di quartiere riterrà opportune.

ART. 11 - MODALITA' DELLE VOTAZIONI

Le sedute del consiglio di quartiere sono pubbliche. Esse sono presiedute dal presidente o, in caso di suo temporaneo impedimento, da un consigliere espressamente delegato dal presidente. In assenza di tale delega, la seduta è presieduta dal consigliere anziano.

Per la validità della seduta in prima convocazione è richiesto l'intervento della metà dei consiglieri assegnati; per la seduta di seconda convocazione, che ha luogo in altro giorno, è sufficiente la presenza di 1/3 dei membri.

Salvo quanto previsto dal comma successivo, le deliberazioni del consiglio di quartiere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Le deliberazioni adottate ai sensi dell'art. 18 devono ottenere il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri, purché al momento della votazione siano presenti almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati al quartiere.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessari a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.

ART. 12 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

L'adunanza del consiglio di quartiere si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto da un componente dell'ufficio di quartiere in qualità di segretario, per accertare l'esistenza del numero legale. Dopo l'appello nominale, il presidente dichiara aperta la seduta e designa due consiglieri alle funzioni di scrutatori per le votazioni.

Il presidente dirige e modera la discussione sulle materie all'ordine del giorno, seguendo le norme vigenti per il consiglio comunale ; concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, annuncia i risultati delle votazioni. Ha la facoltà di sospendere e sciogliere le sedute, nei casi previsti dalle norme sopraindicate per il consiglio comunale.

Gli argomenti all'ordine del giorno sono posti in discussione nell'ordine stesso in cui sono enunciati nell'avviso di convocazione. L'ordine del giorno potrà essere invertito quando il presidente o un consigliere ne faccia proposta e questa venga accettata dal consiglio.

ART. 13 - PROCESSI VERBALI

Di ogni seduta è compilato, a cura del segretario amministrativo o in caso di impedimento da altro impiegato del quartiere, un verbale che deve contenere i nomi dei consiglieri presenti e deve indicare i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, i nominativi degli astenuti e il resoconto sintetico della seduta.

I verbali sono firmati dal presidente, dal consigliere anziano e dal segretario e sono normalmente approvati dall'ufficio di presidenza, a meno che, su richiesta di un consigliere, il consiglio di quartiere non stabilisca che il verbale della seduta deve essere approvato dal consiglio stesso nella seduta successiva. Il presidente e il segretario amministrativo del quartiere sono responsabili della conservazione degli atti del quartiere e dei verbali delle sedute.

Copia dei verbali deve essere trasmessa, di norma entro 20 giorni, ai consiglieri del quartiere e all'assessore al decentramento.

ART. 14 - ATTRIBUZIONI

Il consiglio di quartiere rappresenta le esigenze della popolazione del quartiere, nell'ambito dell'unità del comune, mediante l'esercizio di: a) attribuzioni consultive, quali i pareri obbligatori e i pareri particolari; b) attribuzioni deliberative delegate; c) attribuzioni di promozione; d) poteri d'iniziativa; e) rapporti con gli enti operanti sul territorio e con gli altri organismi a partecipazione decentrata.

Al consiglio di quartiere è attribuito inoltre il coordinamento delle attività delle istituzioni e dei servizi comunali siti nel territorio del quartiere. A questo fine il consiglio esercita, tramite il segretario amministrativo di cui all'art. 23, il coordinamento funzionale del personale comunale operante in queste istituzioni.

ART. 15 - PARERI OBBLIGATORI

L'emanazione di provvedimenti da parte del comune deve, obbligatoriamente, essere preceduta dalla richiesta di pareri a tutti i quartieri, quando si tratti di provvedimenti di fondamentale importanza che:

a) enuncino la politica generale del comune, con particolare riferimento ai bilanci di previsione, ai programmi d'investimento e alle spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni, e definiscano le linee di programmazione economica;
b) determinino l'assetto del territorio comunale (piani regolatori e strumenti urbanistici di interesse generale per la città, piani pluriennali di attuazione, piani d'intervento nel settore della casa; piani per la regolamentazione del traffico, della viabilità e dei trasporti pubblici; piani della rete commerciale);
c) assumano carattere normativo e si riferiscano ai regolamenti comunali;
d) si riferiscano all'organizzazione degli uffici e dei servizi di quartiere;
e) fissino le modalità di gestione pubblica e sociale dei servizi comunali;
f) determinino gli orientamenti programmatici nel campo della istruzione pubblica, della cultura, della sicurezza sociale, dello sport e del tempo libero.

ART. 16 - MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI PARERI OBBLIGATORI

I pareri sono resi dai consigli di quartiere nel termine di volta in volta stabilito dall'amministrazione comunale, termine che non può essere comunque inferiore a 20 giorni e superiore a 180 giorni.

La consultazione dei consigli di quartiere è preceduta dalla formulazione da parte della giunta comunale di proposte di carattere orientativo.

A consultazione avvenuta, la giunta comunale, sentita la commissione consi-

liare competente per materia, provvede al coordinamento delle indicazioni emerse dai consigli di quartiere e quindi sottopone al consiglio comunale il testo definitivo del provvedimento.

I pareri, le osservazioni e le proposte dei consigli di quartiere sono inviati a tutti i consiglieri comunali prima della discussione dei singoli provvedimenti.

Il consiglio comunale può prescindere dal parere, dandone atto nel deliberato, ove il consiglio di quartiere non si sia pronunziato entro il termine fissato.

ART. 17 - PARERI PARTICOLARI

Gli atti amministrativi e le deliberazioni comunali destinati ad avere esecuzione in uno o più quartieri debbono essere inviati ad ogni consiglio di quartiere interessato che può esprimere un parere entro un termine fissato dall'amministrazione comunale, non inferiore a 15 giorni e non superiore a 60 giorni, quando essi si riferiscono a:

a) strumenti urbanistici, ivi comprese le convenzioni di lottizzazione;
b) domande per concessioni edilizie e licenze di commercio;
c) domande di occupazione di suolo pubblico;
d) costruzione di nuove attrezzature sociali e trasformazione di quelle esistenti;
e) acquisizione, cessione e utilizzazione del patrimonio del comune;
f) assegnazione di alloggi di proprietà comunale;
g) progetti relativi a nuovi impianti sportivi comunali;
h) localizzazione di nuovi mercati rionali;
i) regolamentazione della circolazione e del traffico nel territorio del quartiere;
l) intitolazione degli spazi pubblici e degli edifici comunali.

Per le domande di concessioni edilizie di cui al punto b) il parere del quartiere deve essere espresso entro un termine non superiore a 20 giorni.

Gli atti di cui al punto e) del primo comma devono essere inviati a tutti i quartieri per parere se — a giudizio della giunta — sono di interesse generale per la città e per conoscenza se sono di interesse limitato ad uno o più quartieri.

Qualora il provvedimento dell'amministrazione comunale si discosti dal parere espresso dal consiglio di quartiere entro i termini prefissati, l'amministrazione stessa dovrà motivare al consiglio di quartiere le specifiche ragioni della diversa decisione adottata.

L'amministrazione comunale può inoltre chiedere al consiglio di quartiere pareri in ordine a provvedimenti su materie diverse da quelle elencate nell'art. 15 e nel primo comma del presente articolo. Se la materia sulla quale viene richiesto il parere è di interesse generale per la città, le modalità per la sua acquisizione saranno quelle dettate dall'art. 16; nel caso di pareri che riguardino uno o più quartieri saranno valide le modalità di cui al presente articolo.
Il consiglio di quartiere può, di propria iniziativa, esprimere pareri al consiglio comunale su qualsiasi problema. I pareri di iniziativa del consiglio di quartiere saranno inviati a cura del presidente a tutti i consiglieri comunali.

ART. 18 - ATTRIBUZIONI DELIBERATIVE DELEGATE

Sono delegate ai consigli di quartiere le seguenti funzioni deliberative nelle materie attinenti i lavori pubblici e servizi comunali:

1) la individuazione delle opere pubbliche da realizzare sul proprio territorio;
2) la formulazione dei programmi per la manutenzione degli edifici e degli impianti sportivi di proprietà comunale, e degli spazi destinati a verde pubblico;
3) la proposta di destinazione ed uso degli immobili di proprietà comunale;
4) l'ammissione alle istituzioni sociali gestite dal comune e l'attribuzione delle relative quote di rimborso secondo le norme generali fissate dall'amministrazione comunale;
5) l'espletamento, per quanto di specifica competenza, degli adempimenti stabiliti nei regolamenti comunali, con particolare riferimento all'uso dei servizi sociali, scolastici, culturali, sportivi e ricreativi;
6) la gestione contabile dei fondi economali per il proprio funzionamento;
7) la designazione dei rappresentanti del quartiere negli organi collegiali interessanti il quartiere stesso, previsti da leggi o da regolamenti comunali;
8) la concessione in uso di locali di proprietà comunale, secondo il disposto dell'art. 49 del presente regolamento;
9) la definizione di norme — non in contrasto con le leggi vigenti e con il presente regolamento — circa gli strumenti di partecipazione, quali in particolare quelli previsti dai successivi titoli IV, V, VI, VII.

Oltre a quanto specificato nei punti precedenti sono, con apposite delibere-quadro, delegate al consiglio di quartiere ulteriori funzioni deliberative sempre nelle materie attinenti i lavori pubblici e servizi comunali, con particolare riguardo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, all'uso di istituto e alla gestione dei beni e dei servizi di proprietà pubblica destinati ad attività sanitarie, assistenziali, scolastiche, culturali, sportive, ricreative e di ogni altro ordine.

Per le attribuzioni di cui al presente articolo, che si intendono tutte riferite al territorio del quartiere, il consiglio di quartiere ha funzioni deliberative, da esercitarsi con formale provvedimento nell'osservanza dei regolamenti comunali e nell'ambito dei programmi di massima stabiliti dal consiglio comunale nei quali sono fissati i criteri direttivi e previsti i fondi disponibili stanziati dal bilancio comunale.

Prima della loro adozione le deliberazioni del consiglio di quartiere saranno soggette allo stesso iter istruttorio stabilito per le deliberazioni del consiglio comunale.

In caso di mancato adempimento da parte del consiglio di quartiere di compiti ad esso delegati, il sindaco, previo invito al consiglio di quartiere a provvedere entro un tempo determinato, affida detto adempimento al competente organo comunale.

ART. 19 - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI

Entro 8 giorni dalla adozione delle deliberazioni di cui all'articolo precedente il segretario amministrativo di quartiere deve assicurarne l'acquisizione agli atti della segreteria generale.

L'esame delle deliberazioni del consiglio di quartiere, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 278/76, sarà effettuato dal consiglio comunale o dalla giunta municipale nell'ambito delle rispettive competenze.

A tal fine la segreteria generale provvederà ad iscrivere all'o.d.g. della giunta le deliberazioni rientranti nella competenza della medesima. Entro 20 giorni dalla acquisizione agli atti della deliberazione la giunta può formulare osservazioni al consiglio di quartiere. Trascorso questo termine senza osservazioni, le suddette deliberazioni del consiglio di quartiere diventano atti del comune.

La segreteria generale provvederà altresì ad iscrivere all'o.d.g. della commissione consiliare competente le deliberazioni rientranti nella competenza del consiglio comunale. Entro 20 giorni dall'acquisizione agli atti della deliberazione da parte della segreteria generale, la commissione potrà formulare osservazioni. Trascorso detto termine senza osservazioni, le deliberazioni vengono iscritte all'o.d.g. del consiglio comunale il quale potrà prenderne atto o formulare osservazioni nei successivi 20 giorni. Qualora un consigliere comunale lo richieda, le deliberazioni del consiglio di quartiere dovranno essere sottoposte all'esame del consiglio comunale nel termine suddetto. Dal momento della presa d'atto o comunque trascorsi 20 giorni da detta iscrizione senza osservazioni, le deliberazioni diventano atti del comune.

Qualora sulle deliberazioni del consiglio di quartiere siano state formulate osservazioni da parte della giunta, della commissione consiliare competente o del consiglio comunale, il sindaco rinvia entro 10 giorni al consiglio di quartiere le deliberazioni stesse con le osservazioni.

Il consiglio di quartiere deve controdedurre nel termine di 20 giorni dal ricevimento degli atti. Scaduto tale termine, le deliberazioni con le osservazioni e le eventuali controdeduzioni del consiglio di quartiere vengono poste dalla giunta all'o.d.g. della prima seduta del consiglio comunale.

Il consiglio comunale o la giunta nell'esercizio dei poteri d'urgenza in sostituzione del consiglio, adottano la definitiva deliberazione nel termine ordinatorio di 30 giorni.

La ratifica delle deliberazioni adottate dalla giunta nell'esercizio dei poteri d'urgenza in sostituzione del consiglio deve avvenire entro 30 giorni dalla 1ª convocazione successiva del consiglio comunale.

Sia le deliberazioni del consiglio di quartiere divenute atti del comune ai sensi del 3° e 4° comma del presente articolo, sia le deliberazioni adottate dagli organi comunali a seguito di riesame, sono soggette alle forme di pubblicità e di controllo previste dalla legge per gli atti del comune.

ART. 20 - ATTRIBUZIONI RELATIVE AL BILANCIO COMUNALE

Al fine di estendere il contributo dei cittadini al controllo e alla finalizzazione della spesa pubblica, i quartieri partecipano alla formazione del bilancio comunale secondo le seguenti fasi successive:

1ª fase - i quartieri si pronunciano sulle scelte e sugli orientamenti di carattere generale, sulle necessità della città nel suo complesso, sugli obiettivi degli investimenti, sulle proposte di revisioni tariffarie;
2ª fase - i quartieri elaborano le proposte di bilancio relative al quartiere e alle istituzioni comunali presenti nel quartiere stesso, indicandole in ordine di priorità per la formazione del bilancio comunale;
3ª fase - l'amministrazione comunale provvede alla omogeneizzazione e alla sintesi delle proposte dei quartieri;
4ª fase - i quartieri discutono il progetto di bilancio comunale prima della sua approvazione da parte del consiglio comunale.

Le fasi di cui sopra vanno di norma realizzate tenendo conto dell'obbligo di legge per il comune di presentare il bilancio preventivo entro il mese di ottobre precedente l'anno interessato dal bilancio stesso.

ART. 21 - ATTRIBUZIONI DI PROMOZIONE

Il consiglio di quartiere:
1) promuove le forme di consultazione dei cittadini previste nei titoli IV, V, VI e VII del presente regolamento e, in generale, assume tutte le iniziative atte ad assicurare il più ampio dibattito e la più democratica consultazione ed informazione;
2) promuove e predispone per il contributo diretto dei cittadini studi e ricerche sull'assetto territoriale, sullo stato del quartiere, della sua popolazione e su ogni altro problema di interesse generale per il quartiere;
3) promuove la formazione di organismi di gestione sociale delle istituzioni comunali — scolastiche, culturali, ricreative, sportive, socio-sanitarie presenti nel territorio — di cui all'art. 45 del presente regolamento;
4) stabilisce sistematici rapporti di consultazione e collaborazione con le associazioni, gli organismi di gestione sociale delle istituzioni comunali, gli enti ed organi collegiali di gestione presenti nel territorio;
5) promuove attività culturali, sportive, ricreative e sociali in genere;
6) coordina la divulgazione nei locali comunali di notizie e informazioni di enti e associazioni;
7) collabora con l'amministrazione comunale alla ristrutturazione su basi decentrate dei servizi comunali;
8) promuove e coordina le iniziative volte ad acquisire aree ed edifici necessari per i servizi sociali del quartiere.

Se le proposte del consiglio di quartiere, relative alle attribuzioni del presente articolo, implicano provvedimenti da parte degli assessorati competenti, queste proposte devono, a cura del segretario amministrativo del quartiere, essere trasmesse all'assessore competente e alla corrispondente commissione consiliare comunale. L'assessore o la commissione possono entro 30 giorni chiedere chiarimenti e formulare osservazioni. Entro il medesimo termine l'assessore può respingere le proposte ricevute; in tal caso deve motivare alla commissione e al quartiere.

ART. 22 - POTERI D'INIZIATIVA

Il consiglio di quartiere può, di propria iniziativa, formulare proposte al consi-

glio comunale su qualsiasi problema. Le proposte d'iniziativa del consiglio di quartiere saranno inviate alla giunta che, sentita la commissione consiliare competente per materia, riferirà al consiglio sulla proposta ricevuta e potrà sottoporre al consiglio il testo di un eventuale provvedimento.

Ciascun consiglio di quartiere può rivolgere interrogazioni alla giunta per conoscere le ragioni dell'adozione o mancata adozione dei provvedimenti che rientrano nella competenza propria o per conoscere gli intendimenti della giunta nei confronti dei problemi della comunità comunale, comprensoriale o regionale.

All'interrogazione è data, normalmente, risposta entro 30 giorni.

Di fronte a problemi di particolare gravità o difficoltà può essere chiesto che abbia luogo un incontro tra il consiglio di quartiere interrogante e la giunta, presenti i capi gruppo del consiglio comunale.

Qualora la risposta non sia soddisfacente per il quartiere, questo può chiedere che la risposta all'interrogazione venga data dalla giunta in consiglio comunale, previa convocazione in esso dei capi gruppo del consiglio di quartiere interrogante, ai quali è data la facoltà di illustrare l'interrogazione e di replicare alla risposta.

ART. 23 - PERSONALE DI QUARTIERE

Per l'espletamento delle funzioni di propria competenza gli organi dei quartieri si avvalgono di un segretario amministrativo e di altro personale comunale distaccato presso il quartiere.

Il segretario amministrativo svolge il coordinamento funzionale dei servizi comunali decentrati sul territorio e del loro personale, nel rispetto della professionalità di ogni operatore, ed è il responsabile di tutta l'attività amministrativa del quartiere. Risponde per queste sue attività rispettivamente agli organi del quartiere, nel rispetto degli indirizzi tecnici dei singoli dipartimenti, e al segretario comunale.

La struttura dell'apparato amministrativo del quartiere sarà definita con appositi provvedimenti deliberativi del consiglio comunale nell'ambito della ristrutturazione dell'intero comune, in modo da garantire la massima funzionalità e la migliore rispondenza alle esigenze della popolazione in esso residente.

ART. 24 - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Il consiglio comunale e il consiglio di quartiere collaborano nella programmazione dei lavori delle rispettive assemblee. A questo fine due volte all'anno si effettuerà una riunione congiunta dei capi gruppo del consiglio comunale e del collegio dei presidenti dei consigli di quartiere, in cui saranno proposti i principali temi su cui concentrare l'attenzione delle assemblee elettive nel semestre successivo.

I problemi di programmazione di cui agli artt. 16 e 17 saranno discussi in ap-

1ª fase - i quartieri si pronunciano sulle scelte e sugli orientamenti di carattere generale, sulle necessità della città nel suo complesso, sugli obiettivi degli investimenti, sulle proposte di revisioni tariffarie;
2ª fase - i quartieri elaborano le proposte di bilancio relative al quartiere e alle istituzioni comunali presenti nel quartiere stesso, indicandole in ordine di priorità per la formazione del bilancio comunale;
3ª fase - l'amministrazione comunale provvede alla omogeneizzazione e alla sintesi delle proposte dei quartieri;
4ª fase - i quartieri discutono il progetto di bilancio comunale prima della sua approvazione da parte del consiglio comunale.

Le fasi di cui sopra vanno di norma realizzate tenendo conto dell'obbligo di legge per il comune di presentare il bilancio preventivo entro il mese di ottobre precedente l'anno interessato dal bilancio stesso.

ART. 21 - ATTRIBUZIONI DI PROMOZIONE

Il consiglio di quartiere:
1) promuove le forme di consultazione dei cittadini previste nei titoli IV, V, VI e VII del presente regolamento e, in generale, assume tutte le iniziative atte ad assicurare il più ampio dibattito e la più democratica consultazione ed informazione;
2) promuove e predispone per il contributo diretto dei cittadini studi e ricerche sull'assetto territoriale, sullo stato del quartiere, della sua popolazione e su ogni altro problema di interesse generale per il quartiere;
3) promuove la formazione di organismi di gestione sociale delle istituzioni comunali — scolastiche, culturali, ricreative, sportive, socio-sanitarie presenti nel territorio — di cui all'art. 45 del presente regolamento;
4) stabilisce sistematici rapporti di consultazione e collaborazione con le associazioni, gli organismi di gestione sociale delle istituzioni comunali, gli enti ed organi collegiali di gestione presenti nel territorio;
5) promuove attività culturali, sportive, ricreative e sociali in genere;
6) coordina la divulgazione nei locali comunali di notizie e informazioni di enti e associazioni;
7) collabora con l'amministrazione comunale alla ristrutturazione su basi decentrate dei servizi comunali;
8) promuove e coordina le iniziative volte ad acquisire aree ed edifici necessari per i servizi sociali del quartiere.

Se le proposte del consiglio di quartiere, relative alle attribuzioni del presente articolo, implicano provvedimenti da parte degli assessorati competenti, queste proposte devono, a cura del segretario amministrativo del quartiere, essere trasmesse all'assessore competente e alla corrispondente commissione consiliare comunale. L'assessore o la commissione possono entro 30 giorni chiedere chiarimenti e formulare osservazioni. Entro il medesimo termine l'assessore può respingere le proposte ricevute; in tal caso deve motivare alla commissione e al quartiere.

ART. 22 - POTERI D'INIZIATIVA

Il consiglio di quartiere può, di propria iniziativa, formulare proposte al consi-

glio comunale su qualsiasi problema. Le proposte d'iniziativa del consiglio di quartiere saranno inviate alla giunta che, sentita la commissione consiliare competente per materia, riferirà al consiglio sulla proposta ricevuta e potrà sottoporre al consiglio il testo di un eventuale provvedimento.

Ciascun consiglio di quartiere può rivolgere interrogazioni alla giunta per conoscere le ragioni dell'adozione o mancata adozione dei provvedimenti che rientrano nella competenza propria o per conoscere gli intendimenti della giunta nei confronti dei problemi della comunità comunale, comprensoriale o regionale.

All'interrogazione è data, normalmente, risposta entro 30 giorni.

Di fronte a problemi di particolare gravità o difficoltà può essere chiesto che abbia luogo un incontro tra il consiglio di quartiere interrogante e la giunta, presenti i capi gruppo del consiglio comunale.

Qualora la risposta non sia soddisfacente per il quartiere, questo può chiedere che la risposta all'interrogazione venga data dalla giunta in consiglio comunale, previa convocazione in esso dei capi gruppo del consiglio di quartiere interrogante, ai quali è data la facoltà di illustrare l'interrogazione e di replicare alla risposta.

ART. 23 - PERSONALE DI QUARTIERE

Per l'espletamento delle funzioni di propria competenza gli organi dei quartieri si avvalgono di un segretario amministrativo e di altro personale comunale distaccato presso il quartiere.

Il segretario amministrativo svolge il coordinamento funzionale dei servizi comunali decentrati sul territorio e del loro personale, nel rispetto della professionalità di ogni operatore, ed è il responsabile di tutta l'attività amministrativa del quartiere. Risponde per queste sue attività rispettivamente agli organi del quartiere, nel rispetto degli indirizzi tecnici dei singoli dipartimenti, e al segretario comunale.

La struttura dell'apparato amministrativo del quartiere sarà definita con appositi provvedimenti deliberativi del consiglio comunale nell'ambito della ristrutturazione dell'intero comune, in modo da garantire la massima funzionalità e la migliore rispondenza alle esigenze della popolazione in esso residente.

ART. 24 - PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Il consiglio comunale e il consiglio di quartiere collaborano nella programmazione dei lavori delle rispettive assemblee. A questo fine due volte all'anno si effettuerà una riunione congiunta dei capi gruppo del consiglio comunale e del collegio dei presidenti dei consigli di quartiere, in cui saranno proposti i principali temi su cui concentrare l'attenzione delle assemblee elettive nel semestre successivo.

I problemi di programmazione di cui agli artt. 16 e 17 saranno discussi in ap-

posite riunioni congiunte della commissione consiliare per la partecipazione e il decentramento con il collegio dei presidenti dei consigli di quartiere.

ART. 25 - RIUNIONI CONGIUNTE CONSIGLIO COMUNALE CONSIGLI DI QUARTIERE

Al fine di realizzare momenti di reciproco confronto su materie e problemi di interesse superante l'ambito dei singoli quartieri, è prevista la convocazione del consiglio comunale in seduta comune con i consigli di quartiere almeno due volte durante i cinque anni del mandato amministrativo.

ART. 26 - INFORMAZIONI E NOTIZIE

I consiglieri di quartiere, per acquisire informazioni e notizie nell'espletamento del loro mandato, hanno le medesime prerogative riconosciute ai consiglieri comunali. Hanno inoltre la facoltà di chiedere l'intervento ai lavori del consiglio di quartiere di assessori e consiglieri comunali, nonché di funzionari comunali per sentirli sulle materie ed atti di loro competenza.

Il consiglio di quartiere può chiedere al sindaco che rappresentanti da esso delegati siano chiamati ad illustrare al consiglio comunale proposte o relazioni attinenti ai problemi di rilevante interesse per il quartiere o per la città. Parimenti il sindaco può invitare rappresentanti dei quartieri a presenziare alle sedute del consiglio comunale per essere sentiti sui problemi del rispettivo quartiere. La commissione consiliare per la partecipazione e il decentramento può chiedere al consiglio di quartiere che rappresentanti di maggioranza e di minoranza da essa delegati siano chiamati ad illustrare al consiglio di quartiere le proposte o relazioni attinenti ai problemi di rilevante interesse per il quartiere o per la città.

ART. 27 - UFFICIO DI PRESIDENZA

Nella prima seduta il consiglio di quartiere nomina il proprio ufficio di presidenza nelle persone del presidente e dei capi gruppo consiliari.

Spetta all'ufficio di presidenza coadiuvare il presidente nell'adempimento di tutti i compiti previsti dall'art. 34 e nel mantenimento dei rapporti con i gruppi consiliari e con le commissioni.

L'ufficio di presidenza non può sostituirsi al consiglio di quartiere nelle materie di sua competenza.

ART. 28 - DECADENZA

Il consiglio di quartiere decade quando per dimissioni o altre cause abbia perduto la metà dei consiglieri e questi non possano essere surrogati per mancanza di candidati. La decadenza è dichiarata dal consiglio comunale.

ART. 29 - SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE

I consigli di quartiere possono essere sciolti quando, malgrado il richiamo da

parte del consiglio comunale, trascorsi i termini prestabiliti persistano nel non assolvere i compiti loro delegati.

Lo scioglimento è pronunciato con provvedimento immediatamente esecutivo, deliberato da almeno 2/3 dei consiglieri comunali in carica al momento della votazione.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia per il consiglio comunale, in quanto applicabili.

ART. 30 - RINNOVAZIONE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE IN CASO DI DECADENZA O SCIOGLIMENTO

Con lo stesso provvedimento che pronuncia lo scioglimento o dichiara la decadenza, il consiglio comunale provvede ad una elezione indiretta dei consigli di quartiere in proporzione ai voti ottenuti in ciascun quartiere dalle singole liste nelle ultime elezioni comunali. L'indicazione dei candidati a consigliere di quartiere sarà fatta dai gruppi politici presenti in consiglio comunale.

Il consiglio di quartiere così rinnovato resta in carica per il tempo che avrebbe dovuto rimanervi quello disciolto o decaduto.

TITOLO III - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI QUARTIERE

ART. 31 - NOMINA

Il presidente del consiglio di quartiere è eletto a scrutinio segreto nella prima seduta. È proclamato eletto il consigliere che ha conseguito la maggioranza assoluta fra i consiglieri assegnati al quartiere.

Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad ulteriori votazioni, presenti almeno la maggioranza dei consiglieri in carica, a seguito delle quali viene eletto chi abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Le deliberazioni relative sono trasmesse al consiglio comunale che ne verifica la regolarità nella prima seduta.

ART. 32 - DURATA IN CARICA

Il presidente del consiglio di quartiere dura in carica fino all'insediamento del successore.

Cessa dalla carica per revoca, dimissioni, decadenza o morte.

La revoca è effettuata dal consiglio di quartiere con deliberazione presa a maggioranza di almeno 2/3 dei consiglieri assegnati al quartiere, sulla base di una proposta motivata scritta di 1/3 almeno dei consiglieri del quartiere.

Il presidente cessa altresì per dimissioni volontarie che devono essere comuni-

cate per iscritto al consiglio di quartiere e da questo accettate nella prima seduta.

La decadenza e la sospensione si verificano alle stesse condizioni e per le stesse cause previste per il sindaco, salvo quanto previsto nell'articolo successivo.

ART. 33 - TEMPORANEA SOSTITUZIONE

Il presidente, in caso di temporaneo impedimento ad adempiere il proprio ufficio, è sostituito da un consigliere da lui delegato. In caso di mancata designazione, è sostituito dal consigliere anziano.

Il periodo di assenza non può normalmente essere superiore a sei mesi. Decorso tale periodo, 1/3 dei consiglieri di quartiere possono proporre al consiglio di quartiere di dichiarare la decadenza del presidente. La deliberazione di decadenza è assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati al quartiere.

ART. 34 - COMPITI

Il presidente del consiglio di quartiere:

1) rappresenta il quartiere e firma gli atti riguardanti le attività e gli adempimenti di competenza del quartiere;
2) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di quartiere;
3) convoca e presiede il consiglio di quartiere, predisponendone l'o.d.g. d'intesa con l'ufficio di presidenza;
4) tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni;
5) risponde dell'applicazione dei regolamenti e della osservanza delle deliberazioni comunali;
6) sovraintende all'attività amministrativa nelle materie assegnate al quartiere;
7) redige annualmente, entro il mese di dicembre, un rapporto sullo stato e sui problemi del quartiere, che invia al sindaco, ai consiglieri comunali e ai consiglieri del quartiere;
8) vigila sulla corretta ed ordinata gestione degli uffici, servizi ed istituzioni comunali esistenti nel quartiere, riferendone al consiglio di quartiere. Può a tal fine effettuare visite e sopralluoghi ed indire riunioni di lavoro dei componenti i predetti uffici, servizi ed istituzioni;
9) esercita le funzioni delegategli dal sindaco anche nella sua qualità di ufficiale di governo;
10) adempie le altre funzioni commessegli dal presente regolamento.

Nell'adempimento di tutti i compiti di cui al presente articolo e nel mantenimento dei rapporti con i gruppi consiliari e con le commissioni, il presidente del consiglio di quartiere si avvale della collaborazione dell'ufficio di presidenza.

ART. 35 - COLLEGIO DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

I presidenti dei consigli di quartiere si riuniscono sotto la presidenza del sindaco o dell'assessore al decentramento.

Il collegio ha principalmente la funzione di garantire il migliore espletamento secondo criteri unitari dei compiti demandati ai presidenti.

Il collegio dei presidenti dei consigli di quartiere può promuovere la consultazione reciproca tra i consigli di quartiere; definisce le modalità per lo scambio di informazioni e per la comunicazione di esperienze fra i diversi quartieri; promuove l'approvazione di programmi e di piani di lavoro comuni a tutti i quartieri; può organizzare riunioni congiunte di commissioni di lavoro; contribuisce alla programmazione dei lavori di cui all'art. 24.

Il collegio si riunisce di norma una volta al mese, salvo convocazione straordinaria.

Le riunioni del collegio dei presidenti non danno luogo a deliberazioni, ma ad orientamenti di massima in ordine ai temi di cui sopra.

TITOLO IV - LE COMMISSIONI

ART. 36 - FINALITA'

Le commissioni sono costituite dal consiglio di quartiere per determinati settori d'intervento o per specifici argomenti al fine di consentire al consiglio stesso di recepire più direttamente la volontà della cittadinanza sui problemi che esistono nell'ambito del quartiere.

Consentono al consiglio di quartiere di assolvere meglio la sua funzione politico-amministrativa usufruendo, per la trattazione di specifici problemi, della collaborazione di associazioni e singoli cittadini.

Favoriscono la più ampia partecipazione dei cittadini e delle associazioni e comunità della società civile alle iniziative promosse dal consiglio comunale e dal consiglio di quartiere.

Ciascun consiglio di quartiere decide autonomamente sul numero e sui settori di intervento delle commissioni, tenendo conto anche della struttura delle commissioni del consiglio comunale.

ART. 37 - ATTRIBUZIONI

Le commissioni, quali organi consultivi del consiglio di quartiere, svolgono, mediante ricerche, studi, esami e proposte, l'attività preparatoria per i provvedimenti di competenza del consiglio di quartiere.

Assolvono compiti promozionali demandati loro dal consiglio di quartiere con particolare riferimento alla formazione degli organismi di gestione sociale delle istituzioni comunali presenti nel territorio del quartiere; organizzano incontri, assemblee, dibattiti, ricerche su problemi del loro settore d'intervento. Se richiesto dal presidente o da un consigliere di quartiere, le decisioni della commissione su compiti promozionali saranno riesaminate dal consiglio di quartiere che adotterà la decisione definitiva nella prima seduta.

Le commissioni hanno inoltre il compito di formulare, per il settore di competenza, valutazioni e proposte sull'attività amministrativa delegata al consiglio di quartiere. Queste proposte devono essere comunicate immediatamente al presidente del consiglio di quartiere che ne dà notizia nella prima seduta del consiglio. Spetta al consiglio di quartiere assumere le conseguenti deliberazioni.

Le commissioni esaminano i problemi sottoposti loro dal consiglio di quartiere e dall'ufficio di presidenza. Quando ne ravvisano l'opportunità possono prendere l'iniziativa di esaminare altri problemi urgenti del loro settore di competenza.

Le commissioni hanno facoltà di svolgere visite nelle istituzioni comunali del quartiere, di richiedere, tramite il presidente del consiglio di quartiere, agli assessori competenti e all'ufficio di quartiere le informazioni e notizie necessarie all'espletamento delle loro funzioni.
Le commissioni rispondono di tutta la loro attività al consiglio di quartiere.

ART. 38 - COMPOSIZIONE

Le commissioni sono di norma composte da un minimo di 10 ad un massimo di 40 membri.

Della costituzione di ogni commissione, del numero dei componenti, dei compiti ad essa assegnati il consiglio di quartiere dà comunicazione ai cittadini singoli o associati.

I membri della commissione sono nominati dal consiglio di quartiere:
a) tra i rappresentanti dei gruppi consiliari di quartiere e tra i rappresentanti dei partiti non presenti in consiglio, ma che hanno partecipato alle elezioni dirette del quartiere stesso;
b) tra i rappresentanti indicati dalle associazioni e comunità della società civile che operano nel quartiere;
c) tra i cittadini che ne abbiano fatto esplicita richiesta nei termini e nei modi stabiliti dal consiglio di quartiere.

I dipendenti comunali, che svolgono la loro attività nel quartiere e nel settore di intervento della commissione, possono assistere ai lavori della commissione senza prendere parte alle conclusioni.

ART. 39 - IL COORDINATORE

Ciascuna commissione ha un suo coordinatore che viene nominato secondo le modalità stabilite dal consiglio di quartiere. Il coordinatore decade dall'incarico per dimissioni o per revoca motivata da parte del consiglio di quartiere.

Il coordinatore:
a) convoca e presiede la commissione, assicurando il buon andamento delle sedute; può richiedere, tramite il presidente del consiglio di quartiere, la presenza alle sedute di tecnici o funzionari dell'amministrazione comunale operanti nel settore di intervento della commissione;
b) collabora all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di quartiere per il settore d'intervento proprio della commissione;

c) dà esecuzione alle decisioni relative ai compiti di carattere promozionale, curandone l'attuazione;
d) assicura il corretto funzionamento della commissione e riferisce al consiglio di quartiere in conformità al disposto dell'art. 43.

ART. 40 - DURATA

Le commissioni svolgono la loro attività fino ad esaurimento del mandato affidato alla commissione e non oltre l'insediamento del successivo consiglio di quartiere.

I componenti decadono nei seguenti casi:
a) assenze a tre sedute consecutive che restino ingiustificate anche dopo una sollecitazione del coordinatore o assenza al 50% delle riunioni tenute dalla commissione in un periodo di sei mesi;
b) dimissioni volontarie;
c) revoca motivata da parte del consiglio di quartiere.

Della decadenza dei membri di commissione il consiglio di quartiere prende atto procedendo contestualmente alla eventuale nomina dei nuovi membri.

ART. 41 - CONVOCAZIONE

La commissione è convocata, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, d'ufficio dal suo coordinatore oppure su richiesta del presidente del consiglio di quartiere o su richiesta di almeno 4 componenti la commissione, i quali indicano le questioni da porre all'o.d.g.

Due o più commissioni possono tenere riunioni congiunte per la trattazione di argomenti di interesse comune.

La convocazione, che deve indicare l'o.d.g., è fatta con avviso scritto, che deve pervenire almeno 72 ore o, in caso di urgenza, 24 ore prima della seduta.

Le riunioni congiunte di più commissioni sono convocate dai coordinatori delle commissioni interessate, previo accordo con l'ufficio di presidenza.

L'ordine del giorno è trasmesso anche agli assessori competenti, al presidente e ai capi gruppo del consiglio di quartiere.

Delle sedute e degli argomenti all'ordine del giorno è data notizia alla cittadinanza mediante comunicazione agli organi di informazione cittadini e in tutte le altre forme che il consiglio di quartiere riterrà più opportune.

ART. 42 - SEDUTE E VOTAZIONI

Le sedute delle commissioni sono pubbliche. I consiglieri di quartiere e i consiglieri comunali hanno facoltà di parola in qualsiasi riunione di commissione, ma, se non ne sono membri, non partecipano alle votazioni.

Le decisioni delle commissioni sono valide quando siano approvate dalla mag-

gioranza dei presenti in una seduta di commissione a cui intervenga almeno un terzo dei componenti.

Le proposte delle commissioni riguardanti pareri richiesti al consiglio di quartiere in base agli artt. 15 e 17, come pure le proposte riguardanti le materie di cui alle attribuzioni delegate dall'art. 18 del presente regolamento, devono essere senza indugio trasmesse al consiglio di quartiere che le pone all'o.d.g. della prima seduta.

ART. 43 - RELAZIONE AL CONSIGLIO DI QUARTIERE

Le commissioni riferiscono al consiglio di quartiere:
a) almeno ogni semestre sull'esercizio della loro attività;
b) trimestralmente sulle materie attinenti le proposte di bilancio relative alle istituzioni del loro settore di competenza;
c) ogni qualvolta ne siano da esso richieste.

Le commissioni inviano al consiglio di quartiere copia di tutti i documenti su cui la commissione si sia espressa con una votazione, nonché una breve nota verbale di ogni seduta.

ART. 44 - I GRUPPI DI LAVORO

Per assicurare ad ogni cittadino la possibilità di dare un contributo continuativo in un determinato settore di intervento, le commissioni recepiscono le proposte di formazione di gruppi di lavoro.

Le modifiche nella suddivisione dei gruppi di lavoro vengono deliberate dalla commissione e comunicate al consiglio di quartiere che ne prende atto.

I gruppi di lavoro:
a) esaminano e formulano proposte concernenti il proprio settore di intervento. I risultati del lavoro di questi gruppi vengono posti all'attenzione della commissione competente;
b) coadiuvano la commissione nei compiti ad essa affidati dal consiglio di quartiere.

Qualsiasi cittadino che ne faccia richiesta entra a far parte di uno o più gruppi di lavoro. Le commissioni designeranno propri rappresentanti a far parte del gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro nomina un proprio coordinatore, che entra a far parte della commissione, qualora non ne sia già membro.

Il coordinatore del gruppo fa verificare almeno una volta all'anno, tramite moduli, se i componenti del gruppo desiderano continuare a farne parte.

TITOLO V - GESTIONE SOCIALE

ART. 45 - GESTIONE SOCIALE

Il consiglio di quartiere riconosce i diritti e favorisce l'autonoma attività delle

persone, dei gruppi spontanei e delle associazioni che intendono operare nel rispetto delle leggi e della Costituzione italiana.

Per rendere possibile e concreta la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita e alle scelte che riguardano le singole istituzioni comunali: scolastiche, culturali, ricreative, sportive, socio-sanitarie presenti sul territorio, il consiglio di quartiere e le sue commissioni promuovono la formazione di organismi di gestione sociale.

Ai fruitori e agli operatori dei servizi, agli organismi del decentramento, alle organizzazioni sindacali e alle associazioni della società civile deve essere riconosciuta la facoltà di partecipare alla gestione sociale delle istituzioni di cui sopra, secondo le norme sancite in appositi regolamenti comunali.

Per la gestione sociale di dette istituzioni per le quali non siano stati deliberati appositi regolamenti comunali, il consiglio di quartiere può varare una propria normativa provvisoria.

Gli organismi di gestione sociale elaborano le proposte di bilancio relative all'istituzione e di norma riferiscono trimestralmente le loro osservazioni sulla gestione alla competente commissione del consiglio di quartiere.

Ai fini della programmazione, dello sviluppo e della qualificazione dell'attività delle istituzioni sociali, il consiglio di quartiere e le sue commissioni si avvalgono del contributo degli organi di gestione sociale del proprio territorio esercitando l'opportuna opera di coordinamento. A questo scopo il consiglio di quartiere può promuovere riunioni congiunte di organismi di gestione sociale su base territoriale o per settori di competenza.

TITOLO VI - CENTRO CIVICO E COMITATO DI COORDINAMENTO

ART. 46 - CENTRO CIVICO

Il centro civico costituisce un insieme articolato di sedi che, globalmente considerate, soddisfano ad una molteplicità di funzioni e comprendono la sede degli organi istituzionali del quartiere e degli uffici comunali decentrati, servizi sociali, culturali e sportivi, strutture e spazi tendenti a favorire la partecipazione dei cittadini, il costante confronto, il dibattito democratico all'insegna del reciproco rispetto delle idee liberamente espresse dai cittadini come singoli o associati.

ART. 47 - COMITATO DI COORDINAMENTO

Spetta al consiglio di quartiere sovraintendere al centro civico e coordinarne l'attività. Per espletare tali compiti il consiglio di quartiere può nominare un comitato di coordinamento di cui facciano parte tutti i gruppi politici presenti nel consiglio di quartiere e sia possibilmente integrato dai rappresentanti degli enti e associazioni presenti sul territorio.

Spetta al comitato di coordinamento:
a) coordinare, sulla base di quanto stabilito dal consiglio di quartiere e in colla-

borazione con le commissioni ed istituzioni presenti nel quartiere, i programmi delle iniziative da tenersi all'interno ed eventualmente all'esterno del centro civico;

b) coordinare le iniziative predette con quelle che possono essere realizzate da altre istituzioni ed associazioni presenti nel quartiere nel pieno rispetto dell'autonomia e dell'identità di ogni ente o associazione;

c) proporre, sulla base del regolamento comunale e delle indicazioni del consiglio di quartiere, l'uso delle sale e degli spazi collettivi per attività di carattere sociale, politico, culturale, indicandone gli orari di funzionamento.

Della propria attività il comitato di coordinamento risponde al consiglio di quartiere, cui compete l'approvazione di quanto proposto dal comitato stesso.

ART. 48 - CONCESSIONE DI LOCALI COMUNALI

Le richieste di concessione dei locali per essere adibiti quali sedi dei gruppi consiliari e dei partiti presenti nel consiglio comunale sono rivolte al consiglio di quartiere che le coordina e le propone al consiglio comunale, il quale delibera in merito.

La concessione dei locali sarà disciplinata con apposito atto sottoscritto dalle parti a norma di legge, in cui dovranno essere indicate, oltreché le modalità di uso dei locali concessi e degli spazi collettivi, il contributo richiesto per le spese di ordine generale (riscaldamento, luce, ecc.), nonché le condizioni al cui verificarsi la concessione stessa si intende revocata.

ART. 49 - CONCESSIONE DI SALE PER MANIFESTAZIONI

L'utilizzazione delle sale e degli spazi di uso collettivo è consentita discrezionalmente dal consiglio di quartiere, per conferenze, convegni, manifestazioni artistiche, culturali, scientifiche, mostre, iniziative di carattere politico e sindacale promosse da enti ed associazioni che svolgono la loro attività nell'ambito della Costituzione repubblicana.

Le sale sono concesse secondo le modalità generali previste dall'apposito regolamento comunale e le indicazioni particolari stabilite dal consiglio di quartiere.

TITOLO VII - ALTRI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 50 - ASSEMBLEE

Le assemblee sono aperte alla partecipazione di tutti i cittadini.

Hanno la funzione di favorire la formulazione di proposte, suggerimenti e osservazioni da parte dei cittadini, d'informarli sull'attività degli organi decentrati; di promuovere la loro partecipazione al dibattito sugli indirizzi e sulle scelte della politica di quartiere, sulla determinazione della politica comunale generale, nonché sulla definizione delle modalità di funzionamento dei servizi comunali la cui gestione sia affidata ai quartieri.

Le assemblee possono approvare documenti, mozioni e risoluzioni, formulare proposte con le varie tesi emerse, ovvero proporre l'inserimento di argomenti specifici all'o.d.g. del consiglio di quartiere.

Le assemblee possono avere luogo, oltreché nella sede del quartiere, anche in altri luoghi pubblici che siano centri di vita comunitaria o che costituiscano occasione d'incontro per i cittadini. Sono convocate dal consiglio di quartiere, dalle commissioni, o su richiesta al presidente del consiglio di quartiere, sottoscritta da almeno 50 cittadini. Spetta al consiglio determinare, volta a volta, le modalità per la più diffusa conoscenza nel quartiere dell'avviso di convocazione e dei temi in discussione. Nel corso delle assemblee, i presenti hanno la più ampia libertà di parola.

ART. 51 - PETIZIONI

Gli elettori del comune hanno il diritto di rivolgere petizioni al consiglio di quartiere o di presentare proposte scritte in relazione agli affari di competenza del consiglio stesso.

Qualora le petizioni siano firmate da almeno 50 cittadini, debbono essere poste all'ordine del giorno del consiglio di quartiere. Il consiglio di quartiere, tenuto conto dell'oggetto della petizione e della richiesta dei firmatari, delibera, se del caso, di dare luogo ad un'assemblea, appositamente convocata, o di adottare altri strumenti partecipativi.

Qualora le petizioni e le proposte siano firmate da non meno di 1/10 degli elettori del quartiere, devono, entro il termine di 20 giorni, essere obbligatoriamente discusse dal consiglio di quartiere e trasmesse al consiglio comunale che le esamina entro i successivi 40 giorni. Le conseguenti determinazioni del consiglio di quartiere e del consiglio comunale saranno comunicate al domicilio dei primi 10 firmatari della petizione.

Le firme dei cittadini, ai fini di cui al precedente comma, devono essere apposte su appositi moduli, nei quali devono altresì figurare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e l'abitazione dei firmatari.

ART. 52 - INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA SULL'ATTIVITA' DEGLI ORGANISMI DI QUARTIERE

Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini, i quartieri informano la cittadinanza sull'attività degli organismi di quartiere. Scopo della informazione è quello di mantenere rapporti costanti tra gli organi del decentramento e gli abitanti del quartiere e di stimolare un dibattito sugli argomenti trattati, riservando a tal fine un doveroso spazio anche alle opinioni dei cittadini singoli o associati.

L'amministrazione comunale, mediante la opportuna ripartizione dei fondi esistenti in bilancio, provvederà ad assegnare ai quartieri i fondi disponibili, a norma del punto 6 dell'art. 18 del presente regolamento.

ART. 53 - DIRITTO DI VISIONE DEI DOCUMENTI

Delle deliberazioni, di tutti gli atti ufficiali del consiglio e di ogni altro documento di iniziativa del quartiere — e a giudizio dell'ufficio di presidenza considerato non riservato — è consentita visione gratuita a chiunque ne faccia richiesta.

Le deliberazioni del consiglio di quartiere devono essere rese pubbliche mediante affissione all'apposito albo presso la sede del quartiere entro 8 giorni dalla loro adozione e rimanere affisse per almeno 15 giorni consecutivi.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 54 - RICHIAMO ALLE NORME VIGENTI

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si richiamano le norme vigenti in materia.

ART. 55 - COMMISSIONE CONSILIARE PER LA PARTECIPAZIONE E IL DECENTRAMENTO

L'assessore al decentramento è assistito, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, dalla commissione consiliare per la partecipazione e il decentramento, cui compete in particolare di formulare suggerimenti e proposte per l'attuazione dei provvedimenti che, in relazione al decentramento di funzioni e servizi, dovrà assumere il consiglio comunale. I componenti della commissione sono tempestivamente informati delle sedute del collegio dei presidenti dei consigli di quartiere, alle quali hanno diritto di partecipare.

La commissione consiliare per la partecipazione e il decentramento è composta da consiglieri comunali alla cui nomina procede il consiglio comunale con indicazione autonoma dei singoli gruppi consiliari, in modo da assicurare la paritetici tà tra maggioranza e minoranza del consiglio.

La commissione è presieduta dall'assessore al decentramento che ne fa parte di diritto.

ART. 56 - ULTERIORI ATTRIBUZIONI AI CONSIGLI DI QUARTIERE

Le attribuzioni che competeranno ai quartieri a seguito del trasferimento di funzioni al comune, in base a nuove leggi, tra cui il D.P.R. n. 616/77 in attuazione dell'art. 1 della legge n. 382/75, saranno definite con appositi atti deliberativi del consiglio comunale.

ART. 57 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla prima rinnovazione dei consigli di quartiere che avrà luogo entro novanta giorni dall'approvazione da parte degli organi di controllo del presente regolamento.

Fino all'insediamento dei nuovi consigli di quartiere rimangono in carica gli organi di quartiere, secondo le norme contenute nel regolamento adottato il 13-3-1974.

ART. 58 - PRIMA ELEZIONE DEI CONSIGLI DI QUARTIERE

In via transitoria e fino alla elezione diretta dei consigli di quartiere — che avrà luogo contemporaneamente alla prima elezione per la rinnovazione del consiglio comunale — i consigli di quartiere saranno eletti dal consiglio comunale in proporzione ai voti ottenuti in ciascun quartiere dalle singole liste nelle elezioni comunali del 15 giugno 1975, a norma della legge n. 3 del 3 gennaio 1978.

La indicazione dei candidati a consigliere di quartiere sarà fatta dai gruppi politici presenti in consiglio comunale.

ART. 59 - SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

Della decadenza dei consiglieri di quartiere, come pure della cessazione del mandato per morte o dimissioni volontarie, limitatamente al periodo di cui all'art. 58, il consiglio comunale prende atto procedendo contestualmente alla nomina dei nuovi consiglieri.

La indicazione dei nuovi consiglieri di quartiere viene fatta con le modalità previste dal 2° comma dell'art. 58.

ART. 60 - CONSIGLIERE ANZIANO

Limitatamente al periodo di cui all'art. 58, per consigliere anziano è da intendersi il consigliere più anziano di età.

Il regolamento sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nell'amministrazione del comune è stato adottato con deliberazione del consiglio comunale nelle sedute del 3 maggio e del 19 luglio 1978.